

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" - anno 2022. Conferma .

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) ;

ATTESO pertanto che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 30 /06/2020 con la quale sono state approvate le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2020;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 30 /11/2020 con la quale sono state approvate le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2021;

VISTA la Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 prot.4897 ministero dell'economia e delle finanze dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di prospetto aliquote IMU ;

TENUTO CONTO che la nuova disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote;

1. L'ALIQUTA DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. L'ALIQUTA DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,10 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

4. L'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

5. Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

6. PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

7. Richiamati:

-l'art.1 comma 741 lettera b) della Legge n.160/2019 specifica che per abitazione principale si intende "...l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente..." ,comprese le pertinenze della stessa, intese "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

-l'art.1 comma 741 lettera c) della Legge n.160/2019 specifica che sono considerate altresì abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008) adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
- f) come previsto da Regolamento Comunale, l'unità immobiliare e relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o utilizzata a qualsiasi titolo da altri soggetti.

PRESOATTO che la base imponibile IMU è ridotta del 50% come espresso dall'articolo 1, comma 747 della Legge 160/2019 per:

- a) il fabbricato storico o artistico;
- b) il fabbricato inagibile o inabitabile;
- c) unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; In particolare per le abitazioni concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai

parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli), che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

- il contratto sia registrato;
- il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

RILEVATO che i commi dal 748 al 755 dell'articolo 1 Legge n.160/2019 attribuiscono al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita per le varie tipologie di immobili, con deliberazione da adottare ai sensi dell'articolo 1 comma 757 della predetta Legge;

VISTO il "Regolamento Generale delle Entrate", approvato con deliberazione n. 18 in data 30/06/2020;

VISTO il "Regolamento per l'applicazione della nuova IMU Imposta Municipale Propria", approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 30/06/2020;

PRESO ATTO di quanto stabilito da:

- l'art.15-bis del D.L. n.34/2019, che ha modificato il comma 15 dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con Legge n.214/2011 (introducendo i commi 15-bis-ter-quaterquinques);

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000;

SI PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa,

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di determinare le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" ANNO 2022:

TIPOLOGIA	ANNO 2021 Aliquota per mille
L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione €. 200,00)	4
ABITAZIONE PRINCIPALE ACCATASTATA NELLA CATEGORIA CATASTALE DA A/2 A A/7 E RELATIVE PERTINENZE	ESENZIONE PER LEGGE
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA " BENI MERCE"	ESENZIONE PER LEGGE dal 2022
TERRENI AGRICOLI (condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli SE ISCRIZIONE PREVIDENZA AGRICOLA)	ESENTI
TERRENI AGRICOLI	7
AREE FABBRICABILI	10
ALTRI FABBRICATI ABITATIVI	8
ALTRI FABBRICATI PRODUTTIVI E COMMERCIALI	8,1
ALTRI FABBRICATI PRODUTTIVI E COMMERCIALI INATTIVI	10,6

3) di Determinare le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2022:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art.1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022;

5. PRESO ATTO di quanto stabilito da:

- l'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, che ha modificato il comma 15 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con Legge n. 214/2011 (introducendo i commi 15-bis-ter-quater e quinques) e che ha disposto quanto segue:
 - a. a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al MEF, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
 - b. venga predisposto un nuovo formato elettronico per l'invio telematico, da adottare con decreto del MEF, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
 - l'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, ai sensi del quale, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre dello stesso anno, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- 6) DI EVIDENZIARE che, come previsto anche dal Regolamento per la l'applicazione della nuova IMU Imposta Municipale Propria, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale:
- l'unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o utilizzata a qualsiasi titolo da altri soggetti. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- 7) DI PRENDERE ATTO che la base imponibile IMU è ridotta del 50% come espresso dall'articolo 1, comma 747 della Legge 160/2019 per:
- a) il fabbricato storico o artistico;
 - b) il fabbricato inagibile o inabitabile;
 - c) unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale alle condizioni indicate;
- e che è fatto obbligo presentare apposita dichiarazione su modello ministeriale;